

## **STATUTO**

### **COMUNITA' INTERATTIVE COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE**

#### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: MASSA MS VIA PALESTRO 61

Numero REA: MS - 256337

Codice fiscale: 01464150455

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

## **Indice**

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 10-07-2023 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

**REPERTORIO N. 10346**

**FASCICOLO N. 7515**

**ATTO COSTITUTIVO DI COOPERATIVA SOCIALE  
REPUBBLICA ITALIANA**

Addì 6 (sei) luglio 2023 (duemilaventitre)

In Scandicci (FI), via Gaetano Donizetti n.52.

Innanzi a me **Dott.ssa Serena Meucci**, Notaio in Sesto Fiorentino ed iscritta al ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,

**SONO PRESENTI**

- **GATTI STEFANIA**, nata a Massa il 9 aprile 1975, residente e domiciliata a Massa, via Palestro n.61, codice fiscale GTT SFN 75D49 F023F;

- **MATTEI TANIA**, nata a Massa il 18 marzo 1984, residente e domiciliata a Massa, via dei Campi n.15, codice fiscale MTT TNA 84C58 F023B;

- **GIUNTA NUNZIATA**, nata a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 18 gennaio 1955, residente e domiciliata a Vecchiano (PI), viale dei Pini - Migliarino n.200, codice fiscale GNT NZT 55A58 A638V.

Comparenti della cui identità personale io Notaio sono certa, cittadine italiane, le quali mi richiedono di ricevere il presente atto in forza del quale dichiarano di costituire, così come costituiscono fra loro, ai sensi della legge n.381 del 8 novembre 1991 e dei Decreti Legislativi n.112 e n.117 del 3 luglio 2017 ove compatibili ed integrativi della suddetta Legge, una Società cooperativa sociale alla quale si applicheranno in quanto compatibili le norme della società a responsabilità limitata ai sensi dell'art. 2519 comma 2 c.c., denominata **"COMUNITÀ INTERATTIVE COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE"**.

Detta Società ha sede in Massa. Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile, i Comparenti dichiarano che l'indirizzo ove è posta, nel Comune di Massa, la sede della Società è il seguente: via Palestro n.61.

Il capitale sociale di detta società è ripartito in un numero illimitato di quote.

Ciascuno delle dette Comparenti dichiara di sottoscrivere una quota del valore nominale pari ad euro 25,00 (venticinque virgola zero zero); le stesse Comparenti dichiarano e danno atto che ciascuno di esse sottoscrittenti ha già versato interamente in denaro la quota dalla stessa sottoscritta. Il capitale sociale iniziale, sottoscritto e versato, è pertanto di Euro 75,00 (settantacinque virgola zero zero).

L'organizzazione e il funzionamento della società sono regolate dalle norme di seguito riportate:

**"STATUTO DELLA COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE**

**"Comunità Interattive Cooperativa Impresa Sociale"**

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

**Art. 1 Denominazione e Sede**

1.1. E' costituita ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017 n.112 la Società Cooperativa denominata **"COMUNITÀ INTERATTIVE COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE"**.

1.2 La società ha sede legale nel Comune di Massa, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile.

1.3 L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere filiali ed uffici, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma 2 e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

**Art. 2 Durata**

2.1 La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento)

**NOTAIO Serena Meucci**

Via A. Gramsci n.301 - 50019 Sesto Fiorentino  
Telef. 055/0988124 - Fax 055/486856

studio@notaio.meucci.it

Registrato all'Agenzia  
delle Entrate Ufficio  
Territoriale di Firenze

il 10/07/2023

al n. 26285

serie 1T

Euro 200,00

e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria anche prima della scadenza.

## TITOLO II SCOPO - OGGETTO

### Art. 3 Finalità e Scopo mutualistico

3.1 La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità, lo sviluppo dell'economia territoriale, la valorizzazione delle risorse locali, la promozione umana, sociale e culturale e l'integrazione dei cittadini ed intende realizzarlo operando nei settori di cui all'art. 2 del D.lgs 3 luglio 2017 n.112.

3.2 La cooperativa si richiama peraltro al mondo dell'associazionismo da cui è promossa e di cui condivide gli obiettivi. Nello stesso tempo la cooperativa si propone di attivare all'interno degli Enti Pubblici, delle istituzioni e dei contesti sociali:

- la democrazia partecipativa, la cittadinanza attiva e il coinvolgimento delle comunità locali, anche in abito della cooperazione decentrata e internazionale, nei processi decisionali e di sviluppo locale;
- l'integrazione e la coesione sociale, la crescita economica delle fasce più deboli e svantaggiate, lo sviluppo di comunità competenti e resilienti, la ricerca di modelli di sviluppo sostenibili;
- il rafforzamento delle capacità degli enti locali di lavorare in rete con le realtà locali;
- l'apprendimento permanente, la riappropriazione culturale, la valorizzazione della conoscenza territoriale, la ricerca sociale, i protagonismo nelle trasformazioni del paesaggio e lo sviluppo/recupero dell'identità territoriale;
- la sussidiarietà orizzontale in un'ottica di collaborazione condivisa, la costruzione di reti territoriali per la programmazione negoziata e la co-progettazione con Enti pubblici;
- i processi di rigenerazione urbana e rurale, governance per la pianificazione e lo sviluppo locale territoriale e sostenibile, la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale del paesaggio, il ripristino della connettività ecologica, la valorizzazione dei progetti e delle produzioni locali, l'economia collaborativa e i beni comuni;
- la promozione della facilitazione nelle imprese e nelle Pubbliche amministrazioni sia per il miglioramento del benessere negli ambiti lavorativi aziendali che per la programmazione di strategie di sviluppo;
- la promozione della cultura partecipativa in tutte le fasce d'età attraverso la formazione non formale e informale;
- la promozione delle politiche di coesione europea in ambito di agricoltura sostenibile, tutela delle acque, promozione della connettività ecologica e dell'abitare sostenibile

3.3. La Cooperativa impegna i propri Soci all'aiuto reciproco, la disponibilità, il coordinamento e l'informazione al fine di farli sentire parte di un'unica entità anche se saranno svolte attività fisicamente e materialmente lontane le une dalle altre.

3.4 I Soci si impegnano alle prestazioni necessarie e idonee al conseguimento degli scopi sociali, alla osservanza del presente Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organismi sociali competenti.

3.5 Essendo una cooperativa con finalità sociali, lo scopo principale della stessa è quello dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento delle attività di impresa indicate nel successivo articolo.

3.6 La Cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci continuità d'occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche,

sociali, professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro.

3.7 I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la Cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 c.c., dagli amministratori ed approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci stessi con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria.

3.8 La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

#### Art. 4 Oggetto sociale

4.1 Per il raggiungimento delle sue finalità la società intende operare nei seguenti settori:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione delle attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- d) formazione universitaria e post-universitaria;
- e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- g) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
- h) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4;
- i) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- j) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- k) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- l) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

4.2 E pertanto, sia in proprio sia tramite terzi, la società potrà:

**NELL'AMBITO DELL'EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE, AI SENSI DELLA LEGGE 28 MARZO 2003, N. 53, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, NONCHÉ LE ATTIVITÀ CULTURALI DI INTERESSE SOCIALE CON FINALITÀ EDUCATIVA:**

\* progettare, promuovere e attivare corsi di formazione formale e informale, sia

nell'ambito della formazione professionale che in ambito socio umanistico e in quello dell'istruzione, nonché corsi di orientamento al lavoro;

- \* svolgere attività di orientamento, informativo e formativo di gruppo e individuali, attraverso percorsi organici da svolgersi anche presso istituti scolastici di vario grado, con progetti specifici da elaborarsi anche in risposta a bandi pubblici, nonché attraverso percorsi di consulenza personale: counseling, bilancio di competenze, sostegno alla definizione dell'obiettivo professionale, tecniche di ricerca attiva del lavoro, rivolta a disoccupati ed occupati;

- \* aggiornare e specializzare o riqualificare lavoratori, professionisti, tecnici ed operatori già inseriti nei diversi settori del mondo del lavoro; per sostenere progetti occupazionali, favorire la nascita di nuove imprese, coordinare e accompagnare programmi di inserimento e reinserimento lavorativo, sviluppare la vitalità e la qualità del lavoro e del lavoratore;

- \* promuovere e/o realizzare attività di formazione, riqualificazione ed aggiornamento del personale docente ed in genere scolastico ivi compresa l'attività di ricerca, analisi e studio in ambito didattico e metodologico nel settore dell'istruzione scolastica di ogni ordine e grado;

- \* promuovere e realizzare progetti educativi innovativi e sperimentali con particolare attenzione allo sviluppo e/o all'utilizzo di strumenti digitali e multimediali;

**NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI E SERVIZI FINALIZZATI ALLA SALVAGUARDIA E AL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DELL'AMBIENTE E ALL'UTILIZZAZIONE ACCORTA E RAZIONALE DELLE RISORSE NATURALI, CON ESCLUSIONE DELLE ATTIVITÀ, ESERCITATA ABITUALMENTE, DI RACCOLTA E RICICLAGGIO DEI RIFIUTI URBANI, SPECIALI E PERICOLOSI:**

- \* promuovere, progettare, organizzare e gestire la realizzazione di progetti e/o attività dirette alla salvaguardia ed alla promozione e tutela del patrimonio naturale, della cultura della sostenibilità e dell'ambientalismo inteso ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la gestione di centri territoriali di educazione ambientale, di aree educative in parchi naturali, l'organizzazione di servizi educativi in natura, eventi di sensibilizzazione e percorsi formativi per sensibilizzare all'economia circolare;

- \* promuovere, progettare, organizzare e gestire animazione e promozione dello sviluppo locale e rurale;

- \* promuovere la realizzazione di progetti ed attività diretti alla difesa e valorizzazione del territorio toscano e dei suoi prodotti naturali tipici anche tramite la realizzazione di eventi, corsi e seminari;

- \* sensibilizzare e formare i giovani e gli adulti alla salvaguardia e all'uso responsabile dell'ambiente realizzando, a titolo esemplificativo, interventi nelle scuole, laboratori didattico/educativo, momenti di incontro e gruppi di lavoro;

**- NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E DEL PAESAGGIO, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N. 42, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI:**

- \* promuovere, progettare, organizzare e gestire la realizzazione di progetti e/o attività diretti alla valorizzazione di musei, aree archeologiche e monumentali, biblioteche ed archivi storici, ivi compresa gli allestimenti di spazi espositivi, la conduzione dei servizi al pubblico, di accoglienza, la sorveglianza, la biglietteria, il bookshop, la gestione di centri di ristoro (con somministrazione di alimenti e bevande rivolta ai fruitori dei luoghi della cultura), la realizzazione e la commercializzazione di attività merchandising ed in particolare la realizzazione di oggettistica, gadgets, souvenirs di qualità, riproduzioni e quant'altro aventi ad oggetto beni culturali ed ar-

tistici;

\* svolgere ogni altra attività relativa alla tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale, anche secondo le disposizioni del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive integrazioni), con particolare riferimento alla organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero alla messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle sopra indicate finalità, compresa la stipula di convenzioni concernenti affidamenti diretti dalle Istituzioni e da altri enti e/o privati;

**NELL'AMBITO DELLA FORMAZIONE UNIVERSITARIA E POST-UNIVERSITARIA:**

\* realizzare attività didattica e formativa universitaria e post universitaria quali master di primo o di secondo livello, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente post laurea triennale e magistrale afferenti all'oggetto sociale;

\* collaborare con istituzioni accademiche universitarie e di ricerca per realizzare studi o ricerche sull'attività dell'associazione al fine di promuoverne la replicabilità e diffonderne l'esperienza e le buone pratiche;

**NELL'AMBITO DELLA RICERCA SCIENTIFICA DI PARTICOLARE INTERESSE SOCIALE:**

\* promuovere, progettare, organizzare e gestire la realizzazione di progetti e/o attività di ricerca e di documentazione etnografica, storica e culturale e l'analisi critica e comparata degli aspetti della tradizione culturale locale e territoriale;

\* promuovere e realizzare studi e ricerche e attività di documentazione, anche interculturale;

\* produrre studi, ricerche, articoli, pubblicazioni, siti internet, e partecipare a commissioni e tavoli scientifici su temi attinenti all'oggetto sociale;

**NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI, ARTISTICHE O RICREATIVE DI INTERESSE SOCIALE, INCLUSE ATTIVITÀ, ANCHE EDITORIALI, DI PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLA CULTURA E DELLA PRATICA DEL VOLONTARIATO, E DELLE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO:**

\* promuovere, progettare, organizzare e gestire la realizzazione, a livello locale, regionale, nazionale e internazionale, di convegni, conferenze, corsi, seminari, webinar, workshop, mostre, ed in genere ogni altra attività di sensibilizzazione sui temi della partecipazione e della collaborazione civica applicata ai diversi ambiti tematici (ambiente, paesaggio, territorio, riqualificazione urbana, infrastrutture, mobilità, sviluppo locale, beni comuni, sanità, salute, educazione, inclusione, diritti, legalità, democrazia, pari opportunità, integrazione, cultura);

\* gestire Centri di documentazione, biblioteche, videoteche ed emeroteche realizzati anche su supporto digitale ed informatico;

\* promuovere, progettare, organizzare e gestire la realizzazione di progetti e/o organizzare eventi di pubblico spettacolo (rassegne e festival mono o multidisciplinari di teatro, cinema, musica, danza e arte figurativa) volti alla promozione delle arti e dei generi, eventi aggregativi e ricreativi (sagre, degustazioni di prodotti locali etc) volti al sviluppo del senso di comunità e della socialità;

\* promuovere, progettare, realizzare, organizzare e sostenere progetti ed attività aventi natura ricreativa quali la gestione di spazi ludico ricreativo, somministrazioni di alimenti e bevande, ristorazione, catering ed affini;

\* promuovere, progettare, organizzare e gestire la realizzazione di progetti volti a promuovere artisti emergenti, opere artistiche diretta al recupero urbano delle peri-

ferie ed in genere l'arte come mezzo di formazione permanente;

\* promuovere, progettare, organizzare e gestire la realizzazione di progetti e laboratori culturali ed artistici diretti a favorire l'inclusione e la promozione delle categorie socialmente fragili come anziani, detenuti, diversamente abili, adolescenti a rischio, poveri;

**NELL'AMBITO DELLA FORMAZIONE EXTRA-SCOLASTICA, FINALIZZATA ALLA PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA E AL SUCCESSO SCOLASTICO E FORMATIVO, ALLA PREVENZIONE DEL BULLISMO ED AL CONTRASTO DELLA POVERTÀ EDUCATIVA:**

\* promuovere, progettare, organizzare e gestire progetti e/o eventi, percorsi formativi per le giovani generazioni volti alla prevenzione del disagio, l'aggregazione e l'educazione tra pari attraverso attività espressive e di educazione informale;

\* promuovere, progettare, organizzare e gestire la realizzazione di centri di aggregazione giovanili con finalità educative e pedagogiche e ludico/ricreative, per favorire l'orientamento dei giovani verso la partecipazione attiva e consapevole nella vita sociale, la convivenza civile, i valori di solidarietà e rispetto delle diversità;

\* progettare, organizzare, realizzare e gestire progetti diretti al sostegno delle comunità educanti;

\* progettare, organizzare, realizzare e gestire progetti formativi ed inclusivi a sostegno dell'attività delle istituzioni scolastiche, della famiglia e più in generale alle comunità educanti al fine di prevenire l'abbandono e la dispersione scolastica, di favorire l'inclusione sociale dei minori e di contrastare l'emarginazione e il disagio giovanile, ivi compresi il bullismo e la povertà educativa attraverso percorsi didattico educativi che valorizzano le capacità creative dei minori;

\* gestire di gruppi di lavoro, di incontro per adolescenti e adulti volti a promuovere le potenzialità individuali e di gruppo al fine di rimuovere ogni ostacolo, effettivo e potenziale, per la loro crescita personale e sociale;

\* gestire centri di aggregazione giovanili con finalità educative e pedagogiche e ludico/ricreative, per favorire l'orientamento dei giovani verso la partecipazione attiva e consapevole nella vita sociale, alla convivenza civile, ai valori di solidarietà e rispetto delle diversità;

**NELL'AMBITO DEI SERVIZI FINALIZZATI ALL'INSERIMENTO O AL REINSERIMENTO NEL MERCATO DEL LAVORO DEI LAVORATORI E DELLE PERSONE DI CUI ALL'ART.2 COMMA 4 DEL D. LGS. 112/2017;**

\* promuovere, progettare, organizzare e gestire progetti ed attività dirette all'inserimento o al reinserimento nel mondo del lavoro di soggetti in difficoltà di cui al D.Lgs 112/2017 attraverso la realizzazione delle altre attività statutarie;

**COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO, AI SENSI DELLA LEGGE 11 AGOSTO 2014, N. 125, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI;**

\* promuovere, progettare, organizzare e gestire progetti e/o attività diretti al sostegno, alla formazione e al coordinamento di network di associazioni, organizzazioni e istituzioni di tutto il mondo operanti nel settore della Cooperazione allo Sviluppo;

\* promuovere, progettare, organizzare e gestire progetti e/o attività diretti favorire la coprogettazione, partecipazione e coinvolgimento delle realtà locali nelle attività di cooperazione realizzate dai soggetti operanti nella cooperazione allo sviluppo.

\* organizzare attività ed eventi di sensibilizzazione e di educazione al concetto di sviluppo autosostenibile utilizzando appropriati mezzi di informazione ed educazione;

**PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITÀ, DELLA PACE TRA I POPOLI, DELLA NONVIOLENZA E DELLA DIFESA NON ARMATA;**

\* promuovere, progettare, organizzare e gestire eventi, o corsi per la formazione del pubblico alla cultura della legalità, della pace, dell'internazionalismo, della mediazione del conflitto e della nonviolenza quale strumento per lo sviluppo di pace, di coesione sociale, nonché di integrazione tra le diverse culture;

**PROMOZIONE E TUTELA DEI DIRITTI UMANI, CIVILI, SOCIALI E POLITICI, NONCHE' DEI DIRITTI DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI DELLE ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO, PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA' E DELLE INIZIATIVE DI AIUTO RECIPROCO, INCLUSE LE BANCHE DEI TEMPI DI CUI ALL'ARTICOLO 27 DELLA LEGGE 8 MARZO 2000, N.53, E I GRUPPI DI ACQUISTO SOLIDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 266, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N.244;**

\* operare nel settore della promozione e valorizzazione e consolidamento delle pari opportunità, della cultura, delle progettualità e del ruolo delle donne nella società e nel mondo del lavoro;

\* progettare, organizzare e gestire progetti e/o attività dirette alla promozione di processi decisionali partecipati e condivisi ed in genere qualunque forma di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza attiva;

\* progettare, organizzare e gestire progetti e/o attività volte al benessere di lavoratrici, lavoratori e utenti, alla promozione del volontariato sociale e allo sviluppo organizzativo in associazioni, enti pubblici e privati, aziende e reti associative;

**NELL'AMBITO DELLA RIQUALIFICAZIONE DI BENI PUBBLICI INUTILIZZATI O DI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA:**

\* promuovere, progettare, organizzare e gestire progetti di gestione di beni pubblici inutilizzati o beni privati confiscati alla criminalità organizzata al fine riqualificarne le condizioni e di restituirli alla fruizione pubblica attraverso le attività statutarie;

**in generale, per meglio conseguire le proprie finalità:**

\* consulenza e supporto tecnico-amministrativo alle pubbliche amministrazioni per l'elaborazione di procedure pubbliche di selezione di imprese e fornitori nonché procedure pubbliche di erogazioni voucher per servizi alle imprese e connesse attività di valutazione e monitoraggio;

\* assistenza tecnica alle comunità locali ed ai promotori di progetti di sviluppo locale, assistenza per l'approvvigionamento delle risorse finanziarie e per l'accesso a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari;

\* realizzazione e fornitura di servizi per controllo di gestione economico-finanziario, marketing, pubblicità, informazione, comunicazione, banche dati;

\* svolgere attività editoriale attraverso l'ideazione, l'elaborazione, la redazione, l'edizione e la coedizione, il commercio e la commercializzazione di libri, di periodici, di riviste e stampati, di testi, di estratti, di pubblicazioni e di prodotti editoriali in genere, siano essi su carta stampata, o su supporto informatico ivi compreso la produzione, la coproduzione e la riproduzione su licenza e/o su cessione a vario titolo (affitto, usufrutto o comodato) di materiali audiovisivi e didattici avvalendosi delle nuove tecnologie informatiche, telematiche e/o multimediali ed in genere, di software.

4.3 Le attività di cui sopra devono essere esercitate dalla società in via stabile e principale. Per attività principale si intende quella per la quale i relativi ricavi sono superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale.

4.4 Per il migliore svolgimento della sua attività, la cooperativa con delibera del suo consiglio d'amministrazione potrà aderire ai consorzi di cooperative o altri organismi aventi finalità affini. La cooperativa potrà svolgere qualunque altra atti-

vità connessa ed affine agli scopi sopra elencati nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria - come attività comunque non prevalente e per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgimento d'attività che la legge riserva a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi od elenchi - necessari od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

4.5 La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire nei limiti previsti dalla legge, una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitatamente ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale.

4.6 E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico, sotto ogni forma di legge. La cooperativa può inoltre costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennali finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 dicembre 1992 numero 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

4.7 La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

### TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art. 5 Soci cooperatori ordinari

5.1 Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

5.2 Possono essere ammessi a soci cooperatori:

- i lavoratori di ambo i sessi, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che esercitino professioni, arti o mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla Cooperativa, che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente all'esercizio dell'impresa sociale, prestando la loro attività lavorativa;
- gli esercenti attività di assistenza e di consulenza attinenti alla natura dei servizi prestati dalla Cooperativa, ivi compresi elementi tecnico ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Detti soci cooperatori, definiti soci lavoratori dalla legge n.142/01, sono coloro che stabiliscono con la propria adesione alla Cooperativa, o anche successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro.

5.3 L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

5.4 Le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

5.5 In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche soggetti i cui interessi siano coerenti con l'attività della cooperativa.

5.6 Possono essere ammesse altresì come soci cooperatori le persone giuridiche, pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

5.7 In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Art. 6 Categoria speciale di soci cooperatori

6.1 L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

6.2 Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa

6.3 Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

6.4 La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale, in ogni caso non superiore a cinque anni;
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

6.5 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. 6.6 I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

6.7 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 13.1 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

6.8 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 14.1 del presente statuto:

- a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.
- b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

6.9 Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 del presente statuto.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

**Art. 7 Domanda di ammissione**

7.1 L'ammissione dei soci avviene su domanda scritta degli interessati da presentarsi al Consiglio di Amministrazione, nella quale devono essere indicati:

- a) nome, cognome, residenza, data di nascita, la cittadinanza e codice fiscale per le persone fisiche; denominazione, ragione Sociale, sede, data di costituzione e codice fiscale per le persone giuridiche;
- b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dallo statuto;
- c) l'importo della quota che intende sottoscrivere;
- d) di impegnarsi al rispetto dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi Sociali;
- e) le motivazioni che spingono lo stesso ad aderire alla Cooperativa.

7.2 L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente art. 5.

7.3 L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

7.4 Sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio decide a maggioranza dei componenti.

7.5 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

7.6 L'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

7.7 Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

**Art. 8 Conferimenti dei soci operatori**

8.1 I conferimenti dei soci operatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote del valore nominale di euro 25 (venticinque).

8.2 La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge.

**Art. 9 Vincoli sulle quote e loro alienazione**

9.1 Le quote dei soci operatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

9.2 Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

9.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

#### Art. 10 Obblighi del socio

10.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione se prevista dall'Organo amministrativo;
- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

10.2 Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

10.3 I soci cooperatori, ferme restando le limitazioni di cui all'art. 6, inoltre:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;
- partecipano all'elaborazione dei programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio di impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;
- contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare, prestano il loro lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

10.4 E' fatto divieto ai soci cooperatori, di aderire contemporaneamente ad altre imprese, specialmente in quelle che perseguono identici scopi sociali ed esplichino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti. In deroga al presente punto, l'organo amministrativo, in considerazione delle caratteristiche, della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il socio allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché in qualità di socio, presso altre cooperative.

#### Art. 11 Diritti dei soci

11.1 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

11.2 La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro della società, con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività. 11.3 Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

#### Art. 12 Perdita della qualità di socio

12.1 La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisi-

ca;

- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

#### Art. 13 Recesso del socio

13.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
- il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

13.2 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

13.3 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

13.4 Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

13.5 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

13.6 Il recesso non può essere parziale.

#### Art. 14 Esclusione

14.1 L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;
- che previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'espressa autorizzazione dell'Organo amministrativo;
- che, nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperati-

va per inadempimento;

- che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 10, senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo;
- che sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge, ovvero si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale. In tal caso, quando ricorrono particolari esigenze interne, l'organo amministrativo può derogare l'applicazione di detto punto, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale;
- che non adempia la propria prestazione mutualistica con diligenza, ovvero quando incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previste nel regolamento interno ai sensi dell'art. 6 della legge n. 142/2001 od eventualmente previste dal CCNL di riferimento;
- che danneggi moralmente o materialmente la società o fomenti dissidi o disordini fra i soci;
- che senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società.

14.2 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

14.3 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

#### Art. 15 Liquidazione

15.1 Nei limiti del combinato disposto del D.lgs 3 luglio 2017 n.112 e delle norme in materia di mutualità prevalente, i soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi del successivo articolo 26.4, la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

15.2 La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

15.3 Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli dell'articolo 2545-quinquies, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

#### Art. 16 Morte del socio

16.1 In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 15.

16.2 Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

#### Art. 17 Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati.

17.1 La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto

sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

17.2 I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 14.1 sono tenuti al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento.

17.3 La Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite.

17.4 Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

17.5 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

#### TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

##### Art. 18 Soci sovventori

18.1 Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

A tal fine la società costituisce un fondo per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale o per lo sviluppo tecnologico.

##### Art. 19 Conferimento dei soci sovventori

19.1 I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti attraverso partecipazioni trasferibili del valore di euro 25 (venticinque) ciascuna.

##### Art. 20 Deliberazione di emissione

20.1 La deliberazione concernente la costituzione di soci sovventori deve avvenire con decisione dei soci che devono stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

20.2 A tutti i soci sovventori, ivi compresi quelli che siano anche soci cooperatori, spettano da uno a cinque voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

20.3 Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

20.4 La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 21 Recesso dei soci sovventori

21.1 Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

21.2 Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

#### TITOLO V

#### MUTUALITA' PREVALENTE ED ASSENZA DI LUCRO

Art. 22 - Clausole Mutualistiche

22.1 - La società cooperativa segue i seguenti principi di mutualità prevalente:

- a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 23 – Obbligo di Assenza di Lucro

23.1 Alla società, in quanto impresa sociale, è fatto divieto di distribuire, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori.

23.2 Si considera distribuzione indiretta di utili:

- a. - la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- b. - la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;
- c. - la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi;
- d. - l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- e. - le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o pre-

stazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;

f. - la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

23.3 La Società potrà destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

- ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

- a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

#### TITOLO VI

##### PARTECIPAZIONE E CONVOLGIMENTO DEI LAVORATORI E DESTINATARI

Art. 24 – Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività

24.1 L'organo amministrativo informa costantemente i lavoratori ed i destinatari delle attività società delle delibere degli organi sociali che incidono direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati.

24.2 Degli esiti del coinvolgimento deve essere fatta menzione nel bilancio sociale.

24.3 Eventuali richieste di chiarimenti o interventi in relazione agli argomenti di cui al punto precedente devono pervenire, tramite gli uffici preposti, all'organo amministrativo, il quale potrà indire apposite riunioni al fine di consultare lavoratori e destinatari delle attività.

#### TITOLO VII

##### PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 25 Elementi costitutivi

25.1 Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci operatori;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 26.4 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 10.1;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

25.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

25.3 Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, nè all'atto del suo scioglimento.

25.4 L'Assemblea può stabilire a norma dell'articolo 12 della legge 17.02.1971 n.217 l'istituzione di fondi di finanziamento con prestiti ai Soci.

Art. 26 Bilancio di esercizio

26.1 L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

26.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio consuntivo e del bilancio sociale di cui al D.lgs 3 luglio 2017 n.112.

26.3 Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

26.4 La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuale accantonamento in riserva straordinaria, nei limiti di legge.

Art. 27 Ristorni

27.1 L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

In ogni caso, l'ammontare complessivo dei ristorni non potrà essere superiore all'ammontare dell'avanzo documentato di gestione generato esclusivamente dall'attività con i soci (né al limite massimo stabilito dall'art. 3 della legge n.142/01 e successive modificazioni).

27.2 La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

27.3 La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

#### TITOLO VIII

##### DECISIONI DEI SOCI, COMPETENZE E MODALITA'

Art. 28 Decisioni dei soci

28.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dalle presenti norme per il funzionamento della società, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

28.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina dell'Organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477, nonchè quando la società emetta strumenti finanziari non partecipativi, dell'Organo di Controllo o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

28.3 Le decisioni dei soci vengono adottate con deliberazione assembleare.

#### Art. 29 Assemblea dei soci

29.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché nell'ambito del territorio italiano.

29.2 L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.

29.3 Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonchè l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda, sempre per il caso in cui nelle precedenti convocazioni non si raggiungesse il quorum costitutivo necessario.

29.4 In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

#### Art. 30 Assemblea dei soci: costituzione e quorum deliberativi.

30.1 In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

30.2 L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altre località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole del 51% (cinquantuno per cento) dei soci con diritto di voto.

#### Art. 31 Votazioni

31.1 Per le votazioni in sede assembleare si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

31.2 Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

31.3 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

#### Art. 32 Voto

32.1 Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

32.2 Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

32.2 Per i soci sovventori si applica il precedente art. 24.2 32.3 Ai soci cooperatori persone giuridiche di cui all'art. 5.6, è possibile attribuire più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri, in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento.

32.4 I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile. Ciascun socio non può rappresentare più di un socio. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

#### Art. 33 Presidenza dell'Assemblea

33.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

### TITOLO IX AMMINISTRAZIONE

#### Art. 34 Amministrazione

34.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione.

34.2 Il Consiglio di amministrazione sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a undici, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

34.3 La maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori e/o volontari, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

34.4 I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per tre esercizi sociali con scadenza alla data dell'assemblea fissata per l'approvazione del terzo esercizio di carica.

34.5 Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea in sede di nomina.

34.6 Gli amministratori possono essere anche non soci.

34.7 Non possono essere nominati componenti dell'organo amministrativo e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'ar-

articolo 2382 del codice civile ovvero in situazioni di incompatibilità con le norme previste dal D.lgs. 3 luglio 2017 n.112

#### Art. 35 Compiti degli Amministratori

35.1 L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

35.2 L'Organo Amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

35.3 Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire all'Organo amministrativo e all'Organo di controllo sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

35.4 L'Organo amministrativo, qualora lo ritenga opportuno per migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla cooperativa, potrà istituire appositi comitati scientifici, determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le relative mansioni.

#### Art. 36 Metodi decisionali semplificati

36.1 Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto nel successivo art. 37, possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina.

36.2 La consultazione scritta avviene su iniziativa del presidente ovvero di uno o più amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri e ai sindaci, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

36.3 Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza collegiale e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei consiglieri, in adesione ad una predefinita proposta di decisione. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun consigliere con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

36.5 La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica.

36.6 Le decisioni di cui al presente articolo sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

#### Art. 37 Metodo decisionale collegiale

37.1 Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475, comma 5 (redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o di scissione, nonché le decisioni di aumento di capitale) e dall'art. 2544, comma 1 (poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici) ovvero quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in carica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, le decisioni del consiglio di amministrazione devono essere adottate mediante deliberazione colle-

giale.

37.2 A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

37.3 Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione possono svolgersi con interventi audio o video collegati e ciò ai sensi e in conformità a quanto previsto al precedente art. 31.3.

Art. 38 Integrazione del Consiglio

38.1 In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

38.2 Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

38.3 In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dall'Organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo di Controllo l'Organo amministrativo è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 39 Compensi agli Amministratori

39.1 Nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs 3 luglio 2017 n.112, spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere dell'Organo di controllo, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, nell'ipotesi che ad essi vengano attribuiti particolari compiti.

Art. 40 Rappresentanza

40.1 Il Presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

40.2 Esso può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Può, inoltre, aprire ed utilizzare conti correnti bancari, richiedere ed utilizzare affidamenti bancari e/o presso istituti finanziari.

40.3 Esso ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

40.4 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

40.5 Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

## TITOLO X

### ORGANO DI CONTROLLO

Art. 41 Organo di Controllo

41.1. Il controllo della società è affidato ad un organo monocratico composto da un Sindaco avente i requisiti di cui all'art. 2397, comma 2 e 2399, c.c.

41.2. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle di-

sposizioni del d.lgs. 231 del 2001 qualora applicabili. Vigila altresì sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

41.3. All'organo di controllo è anche affidato il compito di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa, attestando che il bilancio è redatto in conformità alle norme di legge in materia.

41.4. In qualsiasi momento l'organo di controllo può procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere all'organo amministrativo notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

41.5. All'organo di controllo, composto da un revisore iscritto nell'apposito elenco, può essere affidata la revisione legale dei conti della società.

Art. 42 Controllo Individuale del Socio

42.1. In ogni caso, i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione

Art. 43 Revisore Legale

43.1 Qualora la società superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile, l'attività di controllo è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

## TITOLO XI

### SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 44 Scioglimento anticipato

44.1 L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 45 Devoluzione del patrimonio finale

45.1 In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ovvero secondo le modalità previste dall'art. 2514 lett. d) c.c. vigente.

## TITOLO XII

### DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 46 Regolamenti

46.1 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 47 Volontariato

47.1 Con lo scopo di promuovere la solidarietà ed il volontariato, e nel pieno rispetto delle disposizioni di previste dalla normativa sulle imprese sociali vigente, la società potrà avvalersi della prestazione di attività di volontariato, nei limiti del cinquanta per cento dei lavoratori a qualunque titolo impiegati nell'impresa sociale.

Art. 48 Rinvio

48.1 Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art.2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata."

I soci costituenti convengono e deliberano:

- che il primo esercizio sociale si chiuda al trentuno dicembre duemilaventitre;
- che la Società venga amministrata da un Consiglio di amministrazione da durare in carica per tre esercizi sociali e scadente alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di carica, nominato nelle persone di Gatti Stefania - Presidente, Giunta Nunziata - Vice Presidente e Mattei Tania - Consigliere e di attribuire al Presidente così nominato ogni più ampio potere finalizzato alla corretta e regolare iscrizione della Cooperativa qui costituita presso i competenti registri, precisando che trattasi di cariche gratuite.

Al consiglio di amministrazione così nominato spettano i poteri di gestione della società di cui all'articolo 35 e la rappresentanza della Società ai sensi dell'articolo 40 dello Statuto; di nominare quale Sindaco unico la dott.ssa Caterina Mancini, nata a Firenze il 12 luglio 1990, CF MNCCRN90L52D612O, residente in Scandicci Via Raffaello Sernesi n. 7, iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 178392 in data 5 luglio 2017 per tre esercizi sociali con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del terzo esercizio di carica e di stabilire al riguardo un compenso di euro 1000,00 (mille/00) annui.

Le comparenti Gatti Stefania, Giunta Nunziata e Mattei Tania, previa dichiarazione che a loro carico non sussistono cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge, dichiarano di accettare la carica a cui sono state nominate e chiedono l'iscrizione della propria nomina nel competente Registro delle Imprese; le medesime, anche nella qualità dichiarano e danno atto che la predetta dott.ssa Caterina Mancini con sua dichiarazione in data odierna ha dichiarato di accettare la carica sopra conferita.

Ai fini della Comunicazione Unica da effettuare da me Notaio a norma dell'art. 9 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 convertito in legge 2 aprile 2007, n. 40 le parti dichiarano che la società è da iscrivere nel Registro Imprese "senza immediato inizio dell'attività economica" e quindi dichiarano che mi faranno pervenire in tempo utile la sola richiesta all'Agenzia delle Entrate di attribuzione di codice fiscale e di partita IVA e l'indirizzo di posta elettronica certificata.

Le socie costituenti mi dichiarano, ai fini della indicazione da porre, ai sensi dell'art. 111-ter delle Disposizioni per l'Attuazione del Codice Civile, nella richiesta di iscrizione del presente atto costitutivo presso il Registro delle Imprese, che l'indirizzo ove è posta nel Comune di Massa la sede sociale è il seguente: **Via Palestro n.61.**

L'importo globale delle spese per la costituzione della Società è previsto approssimativamente in euro 1.700,00 (millesettecento virgola zero zero); dette spese sono poste a carico della Società.

Le comparenti richiedono l'esenzione dall'imposta di bollo trattandosi di cooperativa sociale.

Le Parti dichiarano di avere previamente ricevuto dal notaio rogante l'informativa prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, riconoscendo che il trattamento dei dati potrà avvenire anche per le finalità previste dalla normativa in materia di antiriciclaggio.

Ai sensi e per gli effetti di quest'ultima normativa, ogni parte interessata dichiara di aver fornito quanto necessario alla identificazione con le modalità e nei termini stabiliti dalla disciplina vigente in materia.

Questo atto, da me Notaio ricevuto per richiesta dei Comparenti è stato da me letto a essi Comparenti che lo hanno approvato e confermato.

Atto scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia salvo quanto scritto a

penna di mia mano su quarantotto pagine di dodici fogli, viene sottoscritto dai  
Comparenti e da me Notaio alle ore undici e minuti quaranta.

F.to: Stefania Gatti

F.to: Tania Mattei

F.to: Nunziata Giunta

F.to: Serena Meucci Notaio (impronta del sigillo)

26 di 26